

MOORING MAN



CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

ORDINANZA N° 3 /2004

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia;

VISTA la circolare n.5203674 in data 19.9.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n.8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noti i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;

VISTA la circolare n.5201538 in data 19.4.1999, Titolo: Porti, Serie VIII, n.14 relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 1999-2000;

VISTA la circolare n.0151 in data 23.1.2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004-2005;

ESAMINATI, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di MANFREDONIA, i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore di disponibilità globalmente vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei conseguenti servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei rilevamenti relativi al periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e ad ogni elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

CONSIDERATI gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine sia per qualsiasi altra evenienza inaspettata o straordinaria, che la mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

ACCERTATO che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti i servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori del Porto di MANFREDONIA di cui all'ordinanza n.17/99 in data 18.5.1999 devono essere modificate;

VISTA l'Ordinanza n.26/75 del 10.5.1975 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Manfredonia;

VISTI gli artt. 17,113 e 116 del Codice della Navigazione e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00.01 dell'1.2.2004 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori del porto di MANFREDONIA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e

disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto di Manfredonia, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate Stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	a	euro
1	500	48,00
501	1500	108,50
1501	2500	182,50
2501	5000	221,00
5001	7000	263,00
7001	9000	307,00
9001	12000	343,00
12001	16000	392,00
16001	20000	441,50
20001	23000	477,50
23001	25000	520,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione euro 162,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI-MONOCARENA e CATAMARANI

euro 30,50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti Divisione XX, del 18.11.1995, prot. 5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

Articolo 2

Per le navi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo dell'ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale all'operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- prestazioni per ormeggio di navi in arrivo affiancate ad altre navi in porto.

Per la messa in opera di ogni scalandrone è previsto un compenso di euro 16,00.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;

b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni festivi dalle leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del D.P.R. 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno, festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Manfredonia;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle operazioni;

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sotto bordo sia ripetuto od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave come rinforzo al personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con euro 36,50 per ciascuno ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, comporterà per ciascun ormeggiatore l'importo di euro 18,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Articolo 9

L'Ordinanza n.17/99 del 18.5.1999 è abrogata.

Articolo 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Manfredonia, li 09.02.2004.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F.(CP) Giuseppe MELI

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MANFREDONIA

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA STAZZA STANDARD

Stazza Standard	B x L	Stazza Standard	B x L	Stazza Standard	B x L
500	480	1.000	762	1.500	999
2.000	1.210	2.500	1.404	3.000	1.585
3.500	1.757	4.000	1.920	4.500	2.077
5.000	2.228	5.500	2.374	6.000	2.516
6.500	2.654	7.000	2.788	7.500	2.920
8.000	3.048	8.500	3.174	9.000	3.297
9.500	3.418	10.000	3.537	10.500	3.654
11.000	3.769	11.500	3.882	12.000	3.994
12.500	4.104	13.000	4.213	13.500	4.320
14.000	4.426	14.500	4.531	15.000	4.635
15.500	4.737	16.000	4.838	16.500	4.939
17.000	5.038	17.500	5.136	18.000	5.234
18.500	5.330	19.000	5.426	19.500	5.520
20.000	5.614	20.500	5.708	21.000	5.800
21.500	5.892	22.000	5.938	22.500	6.073
23.000	6.163	23.500	6.252	24.000	6.340
24.500	6.428	25.000	6.514	25.500	6.602
26.000	6.688	26.500	6.773	27.000	6.858
27.500	6.942	28.000	7.026	28.500	7.110
29.000	7.193	29.500	7.275	30.000	7.357
30.500	7.439	31.000	7.520	31.500	7.600
32.000	7.680	32.500	7.760	33.000	7.840
33.500	7.919	34.000	7.997	34.500	8.075
35.000	8.153	35.500	8.231	36.000	8.308
36.500	8.385	37.000	8.461	37.500	8.537
38.000	8.613	38.500	8.688	39.000	8.763
39.500	8.838	40.000	8.912	40.500	8.987
41.000	9.060	41.500	9.134	42.000	9.207
42.500	9.280	43.000	9.353	43.500	9.425
44.000	9.497	44.500	9.569	45.000	9.640
45.500	9.712	46.000	9.783	46.500	9.853
47.000	9.924	47.500	9.994	48.000	10.064
48.500	10.134	49.000	10.204	49.500	10.273
50.000	10.342	50.500	10.411	51.000	10.479
51.500	10.548	52.000	10.616	52.500	10.684
53.000	10.752	53.500	10.819	54.000	10.886
54.500	10.953	55.000	11.020	55.500	11.087
56.000	11.154	56.500	11.220	57.000	11.286
57.500	11.352	58.000	11.418	58.500	11.483
59.000	11.548	59.500	11.614	60.000	11.679

B = Lunghezza della nave; L = Larghezza della nave
 Le misure sopraindicate sono quelle di "stazza" espresse in metri ed ove esse siano espresse in piedi dovranno essere opportunamente convertite moltiplicando i valori per 0,3048